



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

F.U.E.S.I. 2016 – esito riunione



In data odierna si è tenuto il previsto incontro tra l'Amministrazione ed i Sindacati della Polizia di Stato, al fine di raggiungere l'intesa sul F.U.E.S.I. 2016.

All'incontro erano presenti il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Tommaso Ricciardi e dirigenti del T.E.P. e della Ragioneria.

In apertura dei lavori, l'Amministrazione ha illustrato l'ammontare delle risorse disponibili che risultano pari a 129.389.397 milioni di euro, grazie anche ai 15.155.783 milioni di euro che costituiscono un residuo relativo all'anno 2014, derivati dal FUG e che sarà, pertanto, attribuito e ripartito tra i destinatari in servizio in quella annualità.

Dal prospetto di seguito riportato, si evidenzia che le voci del fondo restano invariate e che la distribuzione riguarda circa il 100 per cento delle risorse ad eccezione dei 15 milioni circa relativi all'anno 2014, per i quali si potrà registrare qualche lieve ritardo sugli accrediti dal MEF.

Le OO.SS. del presente cartello sindacale, hanno auspicato una celere definizione dell'accordo per rendere operativi tutti gli istituti relativi al secondo livello di contrattazione che, anche in questa occasione, riguarderanno le indennità di reperibilità, alta montagna e cambio turno, i cui importi restano invariati, nonché la voce relativa alla produttività collettiva, il cui ammontare, per il 2016 è determinato in 4,28 euro al giorno.

Si è, altresì, determinato di limitare al necessario la riserva di accantonamento per far fronte alla correzione di eventuali deficit nelle segnalazioni. Ciò in virtù del fatto che essendo stato adottato un sistema di rilevazione mensile, residuano meno spazi per inesattezze e omesse segnalazioni da parte degli uffici interessati.

Inoltre, il cartello ha ribadito con forza la necessità di addivenire al più presto alla firma dell'accordo così da prevedere il pagamento del FUESI entro il mese di maggio P.V.- Va evidenziato che si è registrato un aumento del ricorso alle reperibilità ed ai cambi turno. Detto dato sarà oggetto del confronto con l'Amministrazione allorché si dovranno determinare le ripartizioni dello straordinario dei cambi turno e delle reperibilità.

FLASH nr. 10 – 2017

- F.U.E.S.I. 2016 – esito riunione
- Perché lo stipendio di febbraio è più basso
- Servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali
- Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta
- Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti
- L'ora legale e i suoi effetti sull'orario di lavoro



Perché lo stipendio di febbraio è più basso

Nel cedolino dello stipendio di febbraio in molti casi si trovano le indicazioni di due trattenute, denominate "Conguaglio fondo pensione", con codice a sinistra 800/390 (ritenuta che, fino al 2006 veniva denominata "Applicazione legge 335/95", applicata per 4 mesi, da febbraio a maggio), e "Conguaglio fondo credito", codice 800/394, trattenuta effettuata per 1 mese (febbraio).

Ecco a cosa si riferiscono.

Conguaglio fondo pensione. Al momento del calcolo della pensione la base pensionabile, cioè la somma risultante dall'anzianità contributiva di ciascuno di noi, viene maggiorata del 18%, consentendo, di conseguenza, di godere di una pensione più alta. Per poter avere questa maggiorazione, il legislatore ha stabilito (art. 15 della legge 724/94 - finanziaria 1995), che venga effettuata una trattenuta di contributi pensionistici dell'8.75% sul 18% dello stipendio dell'anno precedente.

In altre parole, i contributi pensionistici vengono pagati non sul 100% dello stipendio di ciascun anno ma sul 118% i contributi relativi al 100% sono stati pagati nel corso dell'anno precedente. ogni mese, mentre i contributi relativi al 18% -aggiuntivo- vengono pagati, appunto, in 4 rate, tra febbraio e maggio, nell'anno successivo a quello di riferimento.

In realtà la somma pagata tra febbraio e maggio non corrisponde esattamente al contributo dell'8.75% sul 18% (aggiuntivo) dello stipendio. Nell'anno precedente, infatti, possono essere stati corrisposti compensi accessori compensi sui quali il contributo dell'8.75% ai fini pensionistici viene fatto pagare (ma che non entrano nel calcolo della pensione se la loro somma non supera il 18% dello stipendio).

Poiché questi contributi andrebbero "persi", la somma pagata tra febbraio e maggio corrisponde al contributo dell'8.75% sul 18% dello stipendio, meno i contributi pensionistici pagati sui compensi accessori che non entrano nel calcolo della pensione.

Nel caso in cui (fatto rarissimo) i compensi accessori. percepiti nell'anno precedente, superino la soglia del 18%, ovviamente non è dovuto alcun conguaglio fondo pensione e la quota di accessorio eccedente tale soglia entra a pieno titolo nella base pensionabile del docente.

Conguaglio fondo credito. Il discorso è analogo a quello precedente. Ai sensi dell'art. 1 comma 242 della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), infatti, anche questo tipo di trattenuta (pari allo 0.35%) deve essere applicata sul 118 % (e non sul 100 %) delle voci retributive di carattere fisso e continuativo. Nel corso dell'anno precedente è stata applicata solo al 100% dello stipendio, ora viene applicata alla maggiorazione del 18%.

La misura della trattenuta (0.35% sul 18% delle voci retributive fisse e continuative, detratti eventuali compensi accessori), giustifica l'esiguità della somma ed il conseguente recupero in un solo mese.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in

maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Pensione di anzianità - vecchiaia – privilegiata – a seguito dispensa per fisica inabilità.

Servizi assicurativi per la copertura dei rischi e tutela legale, inerenti alle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali

Con circolare telegrafica n. 559/c/1.0/73/ 6489 del 23/11/2016 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha reso noto che il 14 settembre 2016, a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, sono stati firmati i contratti relativi alla "Copertura dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della Polizia di Stato" ed alla "Copertura della Tutela legale".

Gli accordi avranno la durata di 5 anni, a partire dalle ore 24:00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2021, ed opereranno ad integrazione di quanto già previsto a carico dell'Amministrazione della P.S., in caso di danni causati a terzi o di coinvolgimento in procedimenti giudiziari dei dipendenti per fatti relativi al servizio (cfr. artt. 2 del contratto RCT e del contratto Tutela Legale).

Due sono le tipologie di contratto a copertura di altrettante tipologie di rischio:

1. contratto per la copertura dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della polizia di stato

Il contratto è stato sottoscritto con la Compagnia "LLOYD'S Rappresentanza Generale per l'Italia- Sindacato leader MARKETFORM" con sede a Milano.

L'atto negoziale prevede, per il dipendente, la copertura assicurativa per danni causati a terzi in conseguenza di atti di cui debba rispondere a nonna di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compreso l'uso o il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o di reparto, o legittimamente detenute (cfr. art. 15 del contratto).

Per "sinistro" s'intende il verificarsi del fatto dannoso [cfr. lett. A) premesse al contratto].

Nella garanzia non sono compresi i danni a terzi avvenuti fuori servizio ed all'esterno degli immobili e delle strutture, salvo che l'uso sia stato determinato dall'obbligo di intervento previsto dagli artt. 55 e segg., del C.P.P. e/o dalla Legge 121/81 a carico degli appartenenti al personale della Polizia di Stato in qualità di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

Sono, inoltre, previsti e disciplinati altri casi di esclusione, quali, ad esempio, quelli riconducibili a fatti dolosi o gravemente colposi accertati, previsti dall'art.16, cui si rinvia per maggiori indicazioni.

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato del ruolo che espleta funzioni di Polizia, dei ruoli tecnici e dei medici, articolati nelle qualifiche di seguito indicate:

- Direttivi e ruoli equiparati;
- Ispettori e ruoli equiparati;
- Sovrintendenti e ruoli equiparati;
- Assistenti, Agenti e ruoli equiparati.

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione in base alla normativa vigente e fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 16 della polizza.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 500.000,00 per ciascun sinistro e nel limite di un massimale per singolo assicurato per sinistro di € 500.000,00 ed un massimale aggregato annuo di € 1.500.000,00 senza detrazione di una franchigia (cfr. art. 22).

Per "massimale aggregato" si intende la somma massima per la quale l'assicuratore è chiamato a rispondere per il complesso dei sinistri verificatisi in ciascuna annualità assicurativa. Il massimale aggregato non copre il singolo assicurato bensì la totalità dei dipendenti.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti che si sono verificati nel periodo di validità dell'assicurazione, a partire dalle ore 24:00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2021 (cfr. artt. 2 e 19 del contratto).

Pertanto, sono escluse le spese per qualsiasi sinistro relativo a fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato e/o denunciate prima della data di inizio della durata del contratto, come previsto dall'art. 16, lettera t), dello stesso.

L'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società Assicurativa nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Amministrazione: da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 C.C (cfr. art. 18 del contratto).

L'assicurato dovrà, contestualmente, portare a conoscenza dell'Ufficio di appartenenza, l'avviso inoltrato alla Compagnia.

All'avviso dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 18 del contratto:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione di eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Il dipendente dovrà obbligatoriamente comunicare alla Compagnia l'eventuale liquidazione delle somme a qualunque titolo percepite da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

La mancata comunicazione di tali somme comporterà l'eventuale responsabilità del dipendente a termine di legge.

2. contratto per la copertura della tutela legale inerente allo svolgimento delle attività istituzionali del personale della polizia di stato

Il contratto è stato sottoscritto con la Compagnia "ROLAND-Rechtsschutz-Versicherungs-Ag- Rappresentanza Generale per l'Italia", con sede in Milano.

L'atto negoziale prevede di tenere indenni i dipendenti della Polizia di Stato dagli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla polizia di Stato (cfr. art. 15 del contratto).

Per "sinistro" s'intende il verificarsi del fatto dannoso [cfr. lett. A) premesse al contratto].

Per quanto riguarda i procedimenti penali, si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela, o nei casi di cui all'art. 530 del Codice di Procedura Penale.

La Società anticiperà, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fatte salve la cause di esclusione

previste. La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato del ruolo che espleta funzioni di Polizia, dei ruoli tecnici e dei medici, articolati nelle qualifiche di seguito indicate:

- Direttivi e ruoli equiparati;
- Ispettori e ruoli equiparati;
- Sovrintendenti e ruoli equiparati;
- Assistenti, Agenti e ruoli equiparati.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate, l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 150.000,00 per sinistro e nel limite di un Massimale di € 1 00.000,00 per singolo Assicurato per sinistro, sotto detrazione di una franchigia pari a € 3.000,00, per ogni sinistro, che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato (cfr. art. 22 del contratto).

Pertanto, le spese legali inferiori o pari a € 3.000,00 non verranno rimborsate, in quanto rientranti nella franchigia.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione, a partire dalle ore 24:00 del 14 settembre 2016, fino alle ore 24:00 del 14 settembre 2021 (cfr. artt. 2 e 19 del contratto).

Sono escluse le spese per qualsiasi sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza, o nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza, e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato, come previsto dall'art. 16, lettera j), del contratto.

L'Assicurazione opera per fatti che hanno dato origine alla controversia e che si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo fatto e/o atto di violazione o presunta violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto (cfr. art. 19 del contratto).

La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Amministrazione e, in via sussidiaria, anche ad integrazione di eventuali limiti di rimborso stabiliti dalle Amministrazioni coinvolte, così come previsto dagli artt. 32 L. n.152/75 e 18 L. n 135/97.

Inoltre, le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro (cfr. art. 19 del contratto).

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti (cfr. art. 19 del contratto).

La garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, purché relative a fatti e/o atti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso (cfr. art. 19 del contratto).

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società Assicurativa nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta contestazione o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Amministrazione: da tale data decorrerà il termine di prescrizione di due anni come previsto dall'art. 2952 C.C. (cfr. art. 18 del contratto).

L'assicurato dovrà, contestualmente, portare a conoscenza dell'Ufficio di appartenenza l'avviso inoltrato alla Compagnia.

All'avviso dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 18 del

contratto:

- narrazione dei fatti, data, luogo, circostanze che li hanno determinati;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio;
- documentazione attestante la contestazione totale e/o parziale o rifiuto all'anticipazione da parte dell'Ente di appartenenza o il parere di non congruità dell'Avvocatura di Stato;

Il dipendente dovrà obbligatoriamente comunicare alla Compagnia l'eventuale liquidazione delle somme a qualunque titolo percepite da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

La mancata comunicazione di tali somme comporterà l'eventuale responsabilità del dipendente a termine di legge.

3. ulteriori polizze attivabili su richiesta del dipendente

Per favorire una maggiore tutela del personale è stata prevista, altresì, la possibilità per le citate Compagnie di offrire ulteriori coperture per la responsabilità civile e la tutela legale, attivabili su richiesta esclusiva del dipendente ed a suo intero carico economico, per fattispecie non compatibili con la natura pubblica delle risorse utilizzate per la copertura delle polizze sottoscritte dall'Amministrazione (es.: colpa grave, negligenze, imperizia con danno erariale ed azione della Corte dei Conti, perdite patrimoniali conseguenti sinistramento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina).



FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A **25.000 €**

5,55 %
TAEG MAX*

*I tassi indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il tasso subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.A.N. n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 37503 e al n. E500203387 del R.D. (già NASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnato gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la validazione del contratto. Eurocqs S.p.A., oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., SIL Banca S.p.A., Convi S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta

Con la nota nr.333/H/N43 del 18 gennaio 2017 la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato le direttive emanate dalla Direzione Centrale di Sanità, con circolare 850/A.A8-10047 del 20 dicembre 2016 al fine di uniformare la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto mod. C, sulla base del contenuto della circolare diramata in data 25 luglio 2016 dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare dello Stato Maggiore della difesa.

Ne riportiamo di seguito il testo:

"... Con l'approvazione del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare - C.O.M.) e successive modifiche, la procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta mediante il cosiddetto "modello C" ha subito alcune innovazioni di rilievo.

In particolare, l'art. 1880 del C.O.M., come modificato dall'art. 13 comma 1, lett. b) del D.lgs. 28 giugno 2014 n. 8, prevede che il modello C, istruito e compilato per la parte di competenza dall'Ufficio/Reparto dal quale l'interessato dipende, sia redatto anche allorquando le lesioni traumatiche da causa violenta non abbiano comportato inizialmente il ricovero in strutture sanitarie militari o civili.

Il Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all'art. 195 del COM (Policlinico Militare di Roma, Centri Ospedalieri Militari, Dipartimenti Militari di Medicina Legale) può, infatti, esprimere il giudizio diretto sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da una struttura pubblica del S.S.N. o da una struttura estera militare o civile.

In considerazione di quanto previsto dal comma 3 del citato art. 1880 del C.O.M., risulta comunque necessario che il giudizio medico-legale di dipendenza da causa di servizio venga espresso durante la degenza dell'infermo.

Ciò comporta che, al termine dello stato di malattia/convalescenza fruito e documentato attraverso ogni tipo di certificazione sanitaria, prima della ripresa dell'attività di servizio venga disposto il ricovero presso una delle strutture sanitarie di cui al citato art. 195, anche in regime di Day Hospital, facendo contestualmente pervenire alla direzione delle suddette strutture il modello MUC debitamente compilato nella Parte I, con copia della documentazione sanitaria inerente la lesione traumatica subita (referto di P.S., cartelle cliniche, lettera di dimissione ospedaliera, referti specialistici/strumentali, certificazioni mediche di malattia/convalescenza, ecc.).

Occorre precisare che non è possibile procedere all'istruzione del modello C in caso di infortunio "in itinere", essendosi l'evento lesivo verificato, nella circostanza, al di fuori del contesto di servizio e venendo, perciò, meno la possibilità di descrivere uno degli elementi essenziali costituito dalla "qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente ...".

SOSTIENI la "Fondazione Sicurezza e Libertà"

DONANDO IL TUO

5 X mille



codice fiscale

97864930587

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 - legge di stabilità 2017 - all'art.1, comma 211, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2017 ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Con il Messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 l'INPS ha emanato direttive in materia di esenzione dall'imposta sui redditi per quel che concerne i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti riguardati dalle disposizioni richiamate che vengono esentati dall'IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

Al riguardo, l'Istituto precisa che, sui ratei di pensione del 2017, continueranno ad essere applicate le trattenute addizionali regionali e comunali relative al periodo di imposta 2016, poiché, come noto, tali tipologie di trattenute vengono prelevate, a saldo, nell'anno successivo a quello di riferimento.

L'esenzione fiscale ed il rimborso delle ritenute già operate verranno applicati d'ufficio, con lavorazione a livello centrale, a favore dei soggetti, titolari dei trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti, individuati attraverso le informazioni disponibili presso questo Istituto.



LaTribuna **Codice penale e di procedura penale e leggi complementari**

Luigi Alibrandi, Piermaria Corso

Collana: I Codici Vigenti

Offerta

Edizione di settembre 2017
Prezzo in Convenzione
euro 21,00 (anziché euro 35,00)
spedizione gratuita

Come acquistare

Le prenotazioni e gli acquisti possono essere fatti solo presso la segreteria provinciale SIULP di riferimento.
Termine per la raccolta delle prenotazioni:
15 luglio

Nota per le Segreterie: Le prenotazioni raccolte dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: f.rocca@latribuna.it

L'ora legale e i suoi effetti sull'orario di lavoro

Ci è pervenuto un quesito inerente la retribuzione e/o recupero dell'ora lavorata in più o in meno in occasione del cambio dell'ora legale sul turno 01.00/07.00, si chiede se vi sono circolari o disposizioni in merito, in quanto.

Il cambio dell'ora ha luogo su tutto il territorio nazionale per effetto di una normativa europea.

Nel 2010 l'Italia con l'art. 22 della legge 96, recependo la direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo (direttiva a firma del presidente N. FONTAINE), fissò l'inizio dell'ora legale alle ore 2:00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e il termine alle 3:00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre. La pratica comunque risultava già svolta in Italia fin dal 1996.

Non vi sono disposizioni che prevedono effetti in materia di lavoro. Nel settore pubblico, peraltro, va considerato che vige un meccanismo di compensazione che raggiunge il suo equilibrio nell'ambito dell'intera vita lavorativa del dipendente che sarà alternativamente soggetto ai cambiamenti di orari ogni volta che, dovendo effettuare il turno notturno si troverà esposto, in bene o in male agli effetti delle variazioni di orario.



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146
• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P.IVA n. 0761101002 iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore bancario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 3/1993 e al n. 5900/2005 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 3.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per lo stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è sempre anche il agente in attività finanziaria delegata sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A., oltre ad essere direttamente finanziamenti, nel soddisfacimento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Fiduram S.p.A., Arancio S.p.A., Sanfelice Consumer (Sfcs) S.p.A., Compas S.p.A., Bk, Banca Uniredit S.p.A.), i quali, in tale ultima caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si finanzia la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.